

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017

Oggetto: Ratifica delibere presidenziali n. 87/2017, n. 104/2017, n. 105/2017 e n. 132/2017 – cancellazione residui attivi e passivi.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Criscuolo, Faraone (senza diritto di voto), Cassone (senza diritto di voto).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola. Assiste alla seduta, su invito del Presidente, il Comandante del porto di Salerno C.V. (C.P.) Angora.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Prof. Pietro Spirito Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la delibera n. 3 del 31.01.2017, con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l’art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Viste le delibere del Presidente n. 87/2017, n. 104/2017, n. 105/2017 e n. 132/2017, relative alla cancellazione di residui attivi e passivi dal bilancio di questa Adsp;

Visto il promemoria predisposto sull’argomento nel quale si esplicitano le ragioni per le quali si è proceduto alla revisione di residui attivi e passivi dell’Adsp mediante delibere del Presidente che ora richiedono la ratifica del comitato di gestione;

Udito il parere del collegio dei revisori che risulta essere favorevole per la citata delibera n. 132/2017, mentre per le altre delibere in oggetto il collegio ha richiesto un supplemento di documentazione;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

N. 29

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di ratificare la delibera del Presidente dell'Adsp n. 132 del 3.05.2017;
- 2) di rinviare la decisione in merito alle seguenti delibere:

87	3.03.2017
104	21.03.2017
105	21.03.2017

alla prossima seduta del Comitato di gestione al fine di fornire l'ulteriore documentazione richiesta dal Collegio dei revisori;

- 3) di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 25.07.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO

16688

Delibera n. 132/17

Oggetto: Cancellazione residui attivi per l'importo di euro 41.641,43, fattura n. 475/2016 emessa a debito di Sa.Co.Gen S.r.l. -

IL PRESIDENTE

- Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016 - 2018 dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Considerato che, a norma di legge, è ancora vigente il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli;
- Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

- Vista la Sentenza del Tar Campania – Napoli n. 903/2017 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 14/02/2017, di accoglimento del ricorso RG 313/2016 presentato da Sa.Co.Gen. S.r.l. per l'annullamento della Ingiunzione di Sgombero n. 13 del 01/12/2015;
- Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi da atto che l'area istituzionale, titolare del procedimento, ha predisposto la pratica di cancellazione residui attivi insussistenti per complessivi euro 41.641,43 per indennizzi non dovuti relativi al debitore Sa.Co.Gen. Srl (cfr. relazione allegata alla presente per costituirne parte integrante allegato A)

Il Dirigente Area Amministrativo Contabile

Dott. Dario Leardi

- Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega sub A) alla presente delibera per costituirne parte integrante;
- Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della legge 241/90, avanzata dal dirigente dell'area istituzionale.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco Messineo

DELIBERA

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, previa acquisizione del parere favorevole Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Gestione, alla cancellazione di Residui attivi per complessivi euro 41.641,43, relativi alla fattura n. 475/2016, intestata a Sa. Co. Gen. S.r.l., di cui all'allegata relazione A) che fa parte integrante della presente delibera;

Di sottoporre la presente delibera al Comitato di Gestione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Napoli, - 3 MAG. 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Pietro SPIRITO

RAG
AI
LEG

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Ns. rif. Area Istituzionale – Ufficio Demanio

Rif. Rubrica 197/p – rif. CT

143 - 5 APR. 2017

Alla cortese attenzione del

→ Dirigente Area Amministrativo Contabile

Dr. Dario Leardi

e, p.c.

Al Sig. Presidente

All'Ufficio Legale

SEDE

Oggetto: Porto di Napoli – Calata Villa del Popolo – manufatto denominato “Ex Casetta Rossa” di complessivi mq. 65,05 con un’area asservita di mq. 19,45 in cui è posizionato un box di mq. 12,50 - ingiunzione di sgombero n. 13/2015 – Ricorso Tar Campania Reg. Ric.313/2016 – Sentenza n. 903/2017 Reg. Prov. Coll. – nota in data 20/03/2017 - atti conseguenti - proposta di cancellazione residui attivi per l’importo di euro 41.641,43, relativi alla fattura n. 475/2016 emessa a debito di Sa. Co. Gen. S.r.l. – Relazione ai fini dell’annullamento.

Si fa riferimento al ricorso Reg. ric. N. 313/2016, esperito dalla Sa. Co. Gen. - S.r.l. , per l’annullamento dell’ingiunzione di sgombero n. 13 del 01/12/2015 ed alla Sentenza n. 903/2017 Reg. Prov. Coll. con cui il Giudice Amministrativo ha accolto le ragioni della ricorrente e , per l’ effetto, ha annullato i provvedimenti in esso impugnati.

Invero, la scrivente ha emesso l’ingiunzione annullata a valle di un procedimento sanzionatorio che ha preso le mosse da una verifica contabile per il mancato pagamento dei canoni da parte di Sa. Co. Gen. s.r.l.. Si sintetizza di seguito il procedimento seguito.

- a seguito di una verifica contabile, la scrivente rilevava il mancato pagamento dei ratei 2012 e 2013 del canone demaniale, richiesti con fatture n. 1707 del 07/05/2012 e 4029 del 16/12/2013;
- con la nota prot. AP 1713 in data 27.11.2014 si è comunicato l’avvio del procedimento di sgombero;
- con la nota acquisita al prot AP 7309 del 23/12/2014 e con la successiva prot. AP 0649 del 04/02/2015 la società in indirizzo presentava osservazioni al citato avvio del procedimento;
- con nota in data 04/03/2015, n. 98 l’Ufficio Legale interno comunicava il proprio parere in merito;
- con nota in data 30/03/2015 prot. 463 questa Autorità ha comunicato, ai sensi dell’art.2 legge 241/90 e s.m.i., la conclusione del procedimento finalizzato all’ingiunzione di sgombero dei beni demaniali marittimi detenuti senza titolo, invitando la società in indirizzo, ai fini di poter procedere alla regolarizzazione amministrativa delle occupazioni in essere, al pagamento degli oneri concessori dovuti, oltre agli interessi di mora;
- con la successiva nota AP 791 del 27/05/2015 si sollecitava il pagamento delle fatture ancora alla data insolute, ovvero la fatt. 1707/2012 (canone 2012), la fatt. 4029/2013 (canone anno 2013), la fatt. 794/2015 (canone 2014) assegnando il termine di 10 gg. per provvedere;

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

- con nota 1300 del 10/09/2015, cui si fa prosecuzione, si inviava un ulteriore, ultimo sollecito ad adempiere, risultando ancora non corrisposto un residuo importo di € 268,17 sulla fatt 4029/2013 e, per intero, la fatt. 795/2015 relativa al canone 2015, nel frattempo scaduta, oltre agli interessi di mora; si assegnava altresì un ultimo termine di 10 gg. per completare gli adempimenti richiesti.
- Con la nota prot.1728 in data 25/11/2015, visti i diversi solleciti inviati e visto il decorrere dei termini assegnati senza che fossero pervenute memorie e/o la corresponsione in tutto o in parte dei canoni richiesti, l'AP comunicava la mancanza di presupposti per la regolarizzazione amministrativa e la definitiva chiusura del procedimento mediante emissione di ingiunzione di sgombero, di lì a poco emessa col n. 13 in data 01/12/2015.

Mentre era in corso il giudizio amministrativo, la scrivente ha provveduto alla fatturazione degli indennizzi dovuti per la detenzione senza titolo dei beni demaniali marittimi occupati, per complessivi € 41.641,43. Com'è noto, gli indennizzi sono determinati ai sensi dell'art. 8 L. 494/93, maggiorando la cifra che concessionario avrebbe dovuto corrispondere per canoni del 200%.

In relazione alla spettanza dell'indennizzo, è intercorso, nel tempo del giudizio, uno scambio di corrispondenza con l'avvocato di parte ricorrente, nel corso del quale lo scrivente ufficio, ha sostenuto la necessità che le cifre dovute per indennizzi (non ancora fatturate) venissero comunque richieste con fattura e poste a debito della parte ricorrente.

Con la sentenza in oggetto, tuttavia, il Giudice ha provveduto all'annullamento del provvedimento di sgombero, ritenendo che la fondatezza delle ragioni su cui si basava l'emissione dell'ingiunzione sia venuta meno una volta che Sa. Co. Gen. abbia corrisposto il residuo debito per canoni, e non anche gli indennizzi, fatturati successivamente all'emissione dell'ingiunzione.

In relazione alla vicenda, lo scrivente Ufficio, preso atto della decisione del Giudice Amministrativo, e del contenuto della nota dello Studio Legale Tozzi in data 20/03/2017 cui è allegata la Sentenza in parola, ha inteso sospendere ogni ulteriore azione sanzionatoria nei confronti di Sa. Co. Gen. S.r.l., parimenti avviando ogni azione utile a regolarizzarne la posizione concessoria, la cui prima fase prevedrà la percezione dei canoni non ancora fatturati (2016 e 2017), al fine di poter procedere alla regolarizzazione di tale rapporto concessorio. La citata nota dell'avvocato di parte ricorrente, lamenta, tuttavia, il fatto che, ad oggi, la posizione contabile della Sa.Co.Gen. S.r.l., ancora riporti il debito per indennizzi, richiesti con fattura 475/2016, i cui termini di pagamento sono scaduti e che ad oggi matura interessi di mora.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente, richiede a codesta Area Amministrativo Contabile, di volere procedere all'istruttoria della pratica di annullamento della fattura n. 475/2016, di € 41.641,43, quale adempimento conseguente al dispositivo del Giudice Amministrativo n.903/2017.

A tal uopo si allega bozza di delibera di annullamento, (all. 1) predisposta secondo il corrente schema di provvedimento.

Si sottopone tale schema d'azione al Sig. Presidente, che legge la presente per conoscenza, e s'informa al contempo l'Ufficio Legale, per l'eventuale prosieguo.

IL DIRIGENTE AREA ISTITUZIONALE

DR. EMILIO SQUILLANTE